Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 17 maggio — Numero 115

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 553 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

CAPO I.

Gradi e promozioni.

Art. 1.

Le categorie ed i gradi del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, sono i seguenti:

Categoria prima.

Gradi corrispondenti:

Ispettori superiori — Ingegneri capi — Ingegneri.

Categoria seconda.

Gradi corrispondenti:

Geometri principali.
Geometri.

Categoria terza.

Gradi corrispondenti:

Aiutanti, disegnatori e computisti principali.
Aiutanti, disegnatori e computisti.

Categoria quarta.

Gradi corrispondenti:

Uscieri capi.
Uscieri.

In ogni ufficio provinciale il direttore generale può designare uno o più ingegneri incaricati di coadiuvare ed, occorrendo, di supplire l'ingegnere capo ed ove sia il caso di presiedere ai reparti di servizio.

Art. 2.

Le promozioni al grado di ispettore superiore sono conferite agli ingegneri capi su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, fatta col criterio del merito comparativo.

Art. 3.

Le promozioni ai gradi di ingegnere capo e di geometra principale sono conferite agli impiegati del grado inferiore della rispettiva categoria, esclusivamente mediante concorso.

Sono ammessi al concorso gl'impiegati i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado, escluso il periodo dell'alunnato, e che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 4.

Le promozioni al grado di aiutante, disegnatore o computista principale sono conferite agli aiutanti, disegnatori o computisti per due terzi dei posti mediante concorso per esame e per un terzo per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi al concorso gli aiutanti, disegnatori o computisti i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno 12 anni di effettivo servizio nel grado, e che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte fra coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni di effettivo servizio nel grado.

Per gli impiegati di terza categoria provenienti dai sottufficiali

del Regio esercito e della Regia marina, della Regia guardia di finanza ed in genere dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui nel presente articolo sono ridotti della metà.

Art. 5.

Il concorso deve essere bandito ogni tre anni, per un numero di posti eguali a quello dei posti resisi vacanti nel triennio precedente all'anno del concorso, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente, che non ottennero ancora la nomina al grado superiore.

Art. 6.

La prova del concorso consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulle attitudini al grado cui aspira.

L'esame di cultura consta di due prove scritte e di una orale. Le prove scritte sono di carattere teorico-pratico in relazione al posto da conferirsi. La prova orale consiste in una discussione sulle discipline riguardanti l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, proporzionata alle funzioni del grado da conferirsi.

Per il giudizio sul servizio prestato, la Commissione tiene presenti, oltre i titoli, i lavori di ufficio, e i documenti che il candidato creda di presentare o di indicare, un rapporto motivato del direttore generale o del capo ufficio, alla cui dipendenza il candidato sia stato, e, ove lo reputi opportuno, può anche udire lo stesso direttore generale o capo ufficio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è composta:

pel concorso al grado di ingegnere capo, di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede; di un professore ordinario delle scuole di applicazione per gli ingegneri, o degli istituti tecnici superiori, o dei Politecnici o scuole superiori politecniche del Regno; di due direttori capi divisione del catasto e dei servizi tecnici di finanza e di un ispettore superiore del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

pel concorso al grado di geometra principale, di un consigliere di Stato che la presiede, di un direttore capo divisione del catasto e dei servizi tecnici di finanza e di un ispettore superiore del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

pel concorso al grado di aiutante, disegnatore o computista principale, di un referendario del Consiglio di Stato che la presiede, di un direttore capo divisione e di un ispettore superiore del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso. Per essere dichiarato vincitore, il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuna prova e nel giudizio sul servizio prestato.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 8.

I vincitori del concorso non possono essere nominati finchè la graduatoria del concorso precedente non sia esaurita.

Qualora per fatti, sopravvenuti o accertati dopo il concorso, sia stato iniziato contro l'impiegato procedimento disciplinare o per la dispensa dal servizio, è sospesa la promozione al grado superiore in seguito a decreto del ministro, emanato su parere motivato conforme del Consiglio di amministrazione, e da registrarsi alla Corte dei conti.

La promozione non può più aver luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Art. 9.

Le promozioni al grado di usciere capo sono conferite agli uscieri che abbiano almeno 10 anni di effettivo servizio nel grado, ed abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, mediante scelta fatta dal Consiglio di amministrazione, col criterio del merito comparativo.

Per gli uscieri provenienti dai corpi militarizzati, di cui all'ultimo comma dell'art. 4, il termine di cui al presente articolo è ridotto della metà.

CAPO II.

Stipendi.

Art. 10

È modificato il sistema del ruolo aperto, già adottato col decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, e l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado, secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 11.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Oltre lo stipendio, potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul « fondo per assegni di cointeressenza » a norma degli articoli 24 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art 12.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti su parere favorevole del Consiglio di amministrazione agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito, e anche di due anni per merito eccezionale.

L'anticipazione di un anno non può essere concessa a più di un decimo degli impiegati di ciascun grado e della medesima anzianità; e quella di due anni a più di un ventesimo.

L'impiegato che non abbia ottenuto giudizio favorevole, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 13.

Indipendentemente da quanto potrà essere disposto a favore degli impiegati che furono fra i combattenti, quando l'impiegato passi in altra Amministrazione dello Stato, il servizio prestato nell'Amministrazione da cui proviene, si computa per intero, se compiuto nello stesso grado o in grado equiparato e nella stessa categoria.

Il servizio prestato in grado o categoria inferiore, si computa per una metà della sua durata. Comunque, l'impiegato, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello al quale avrebbe avuto diritto, se fosse rimasto nel grado o nella categoria da cui proviene.

Art. 14.

Quando l'impiegato rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamente in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o le frazioni di essi che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare o a motivi di servizio o altro ufficio pubblico.

Il periodo di assenza per malattia eccedente i due mesi si calcola per metà.

Art. 15.

Per gli impiegati di 3ª e 4ª categoria provenienti dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza e in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio, nei gradi di ciascuna delle categorie predette, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.

Per gli impiegati di cui al comma precedente, il servizio militare prestato nei limiti suindicati è computato come utile nel determinare l'anzianità complessiva di servizio indicata nell'art. 24 del presente decreto.

Art. 16.

Agli impiegati che abbiano prestato, in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio in virtù di un provvedimento Reale o Ministeriale speciale, e senza interruzione siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 17.

Ai vincitori del concorso al grado di ingegnere capo, o di geometra principale, o di aiutante, disegnatore o computista principale che non ottengano immediatamente la promozione, e agli impiegati i quali, nel concorso stesso, pur riportando almeno otto decimi in ciascuna prova, non siano collocati nella graduatoria dei vincitori, è concessa l'anticipazione di un periodo di quattro anni per l'aumento di stipendio.

Tale beneficio, oltre che ai vincitori del concorso, non può essere concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei vincitori stessi, e non può essere conseguito più di una volta.

Art. 18.

L'impiegato che, alla data della promozione al grado superiore, abbia uno stipendio maggiore di quello minimo assegnato al nuovo grado, mantiene lo stipendio di cui è provvisto. La differenza è assorbita dai successivi aumenti. Questa norma si applica anche nei casi di passaggio da altra amministrazione o categoria.

CAPO III.

Fondo assegni di cointeressenza.

Art. 19.

La ripartizione del fondo per assegni di cointeressenza, fra il personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, è regolata con le norme del capo III, titolo I, del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Il coefficiente per gli ispettori superiori e pei capi degli uffici provinciali è stabilito dal direttore generale. Il giudizio sugli altri impiegati è dato da un Comitato presieduto dal direttore generale e composto dai direttori capi di divisione, dagli ispettori superiori del catasto e dei servizi tecnici di finanza e di due rappresentanti della categoria di cui si tratta, scelti dal ministro in un elenco di sei impiegati designati dai colleghi.

Il giudizio sui rappresentanti che entrano a far parte del Comitato è dato dal direttore generale.

CAPO IV.

Gerarchia.

Art. 20.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dall'anzianità nel grado; a parità di grado e di anzianità nel grado dallo stipendio, e a parità di stipendio, dall'età, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, le speciali designazioni fatte a norma del presente decreto, per coadiuvare o supplire il capo dell'ufficio, o le speciali delegazioni del capo dell'ufficio stesso, per reggere determinati servizi o parte di essi.

Le stesse disposizioni si applicano al personale subalterno.

TITOLO II.

Disposizioni transitorie.

CAPO I.

Abolizione di gradi.

Art. 21.

È abolito il grado di inserviente. Gli attuali inservienti entrano a far parte del ruolo degli uscieri.

CAPO II.

Collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi.

Art. 22.

Agli effetti del collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi sarà applicata la seguente tabella di corrispondenza:

Gradi dell'ordinamento precedente al decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622	Gradi corrispondenti dell'ordinamento stabilito col decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 622	Gradi corrispondenti dei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti col presente decreto
Ispettori superiori Ispettori	Ispettori superiori	Ispettori superiori
Ingegneri capi	Ingegneri capi	Ingegneri capi
Ingegneri del ruolo ordinario Ingegneri del ruolo aggiunto	Ingegneri	Ingegneri
Geometri principali	Geometri principali	Geometri principali
Geometri del ruolo ordinario Geometri del ruolo aggiunto	Geometri	Geometri
—	Aiutanti, disegnatori e computisti principali	Aiutanti, disegnatori e computisti principali
Disegnatori ed applicati del ruolo ordinario Disegnatori e computisti del ruolo aggiunto	Aiutanti disegnatori e computisti	Aiutanti disegnatori e computisti
—	—	Uscieri capi (posti n. 10)
Inservienti del ruolo ordinario Inservienti del ruolo aggiunto	Inservienti	Uscieri (posti n. 110)

Art. 23.

Gli impiegati in servizio alla data di applicazione del presente decreto, sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, di cui alle annesse tabelle, in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel nuovo grado, in cui siano collocati, a norma degli articoli 21 e 22, compreso, nel primo grado, l'alunnato.

Si considerano come parti del nuovo grado i gradi e classi dell'ordinamento precedente fusi nel nuovo grado col decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, come alla tabella di corrispondenza di cui all'art. 22.

Quando però l'impiegato alla data di applicazione del presente decreto, sia provveduto di uno stipendio superiore a quello che gli dovrebbe essere assegnato per la sua anzianità nel grado, è collocato nei quadri di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità corrispondente al suo stipendio.

L'impiegato che, alla data di applicazione del presente decreto, sia provveduto, in virtù delle disposizioni concernenti gli aumenti sessennali, di cui al Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1511, o in virtù di altro provvedimento, di uno stipendio superiore a quello massimo stabilito dalle tabelle per il suo grado, conserva la maggiore differenza come assegno personale, valevole anche agli effetti della pensione.

Agli effetti della determinazione del nuovo stipendio, si terrà conto dell'anticipazione concessa col decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973. L'eccezione di cui all'art. 3 del decreto stesso cessa di aver effetto, e l'aumento di stipendio, corrisposto per la applicazione delle tabelle allegate al presente decreto, ivi compresa l'anticipazione di L. 1200 annue concessa col decreto stesso, è sottoposto alle ritenute erariali ed a ogni altra ritenuta per pignoramento o sequestro, ai termini delle disposizioni vigenti.

Agli effetti delle ritenute per pignoramento o sequestro suddetto, restano vincolate le somme che siano dovute a titolo di ar-

retrati in dipendenza dell'applicazione del presente decreto. L'eventuale debito residuo sarà ripartito in dodici rate mensili eguali.

Art. 24.

Agli effetti dell'articolo precedente ogni periodo di aumento di stipendio e l'aumento stesso devono considerarsi divisi in tante parti quanti sono gli anni del periodo.

Quando la posizione dell'impiegato, stabilita a norma dell'articolo precedente, non coincida con una delle parti del periodo così determinato, l'impiegato viene collocato nel quadro di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità che gli spetterebbe se l'anno fosse compiuto.

Salve le disposizioni dell'art. 25 gli impiegati che per il numero degli anni di servizio che loro resta da compiere non possano conseguire lo stipendio massimo fissato nelle tabelle annesse al presente decreto in 35 anni complessivi di servizio, godranno dell'abbreviazione di un anno per tanti periodi di aumento di stipendio quanti sono gli anni che ad essi occorrerebbero, oltre i 35 suddetti, per conseguire il massimo stipendio.

Qualora con tali abbreviazioni non possano raggiungere il massimo stipendio, godranno dell'abbreviazione di due anni.

Quando poi alla data di applicazione del presente decreto avessero già compiuto il numero degli anni di servizio necessari per raggiungere lo stipendio massimo fissato dalle tabelle per il loro grado, conseguiranno tale stipendio massimo l'anno successivo alla data suddetta, e ciò anche in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 30.

Art. 25.

Salve le disposizioni dell'art. 55 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, agli impiegati ai quali fu negata al loro turno la promozione di classe perchè sprovvisti dei requisiti richiesti di diligenza, idoneità e buona condotta, il servizio prestato posteriormente al giudizio predetto, fino alla successiva eventuale promozione, si computa per metà della sua durata agli effetti dell'anzianità per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi a norma del primo comma dell'art. 23.

Art. 26.

Per stabilire la complessiva anzianità di servizio degli attuali impiegati, agli effetti del 1° comma dell'art. 23 si applica la disposizione dell'art. 13.

Art. 27.

Nel collocamento nei quadri di classificazione degli attuali impiegati di 3ª e 4ª categoria provenienti, a termini delle leggi vigenti, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, indicati nell'art. 15, è concessa l'abbreviazione di cui al detto articolo, anche per il servizio prestato anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 28.

Agli attuali impiegati che prima della loro assunzione in ruolo, abbiano prestato in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio in virtù di un provvedimento Reale o Ministeriale speciale, e senza interruzioni siano stati assunti in ruolo, è concessa a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio eguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Per gli impiegati, che alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta all'atto del collocamento nei quadri.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 29.

Gli impiegati, che nel collocamento dei quadri di classificazione a norma del primo comma dell'art. 23 e dell'art. 24 abbiano una posizione corrispondente ad uno dei tipi di stipendio, fissati dalla tabella degli stipendi, relativi alla carriera, cui l'impiegato appartiene, conseguono lo stipendio ivi indicato.

Se non raggiungono la posizione indicata nel comma precedente, hanno lo stipendio del periodo immediatamente inferiore, mantenendo la loro anzianità di servizio, a norma dell'articolo predetto, agli effetti dei successivi aumenti di stipendio.

Art. 30.

Agli impiegati ed agli agenti subalterni che, in virtù del collocamento nei quadri di classificazione a norma degli articoli 23 e seguenti conseguano, sullo stipendio attuale, compreso l'aumento concesso col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, un aumento inferiore a L. 1200, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale, da considerarsi ad ogni effetto come stipendio, e che sarà assorbita nel successivo aumento periodico, e, occorrendo, nel seguente.

Agli impiegati invece, ai quali spetta un aumento di stipendio maggiore di L. 2000 è corrisposto l'aumento stesso fino alla concorrenza di detta somma se con ciò raggiungono o superano lo stipendio minimo del loro grado, e fino a raggiungere detto minimo in caso contrario. Ad essi, però, è concessa l'abbreviazione di un anno nei successivi periodi di aumento di stipendio, per tanti periodi del grado a cui essi appartengono, quanti sono gli anni di cui non si tenne conto per il limite suindicato.

La cifra del massimo, di cui al comma precedente, è stabilita in L. 1500 per il personale di 4ª categoria.

L'abbreviazione di cui al secondo comma, non è concessa agli impiegati di cui all'art. 25.

CAPO III.

Promozioni.

Art. 31.

I posti di ingegnere capo vacanti alla data di attuazione del presente decreto, o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dall'attuazione del presente decreto, saranno conferiti mediante concorso per titoli, agli attuali ingegneri di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe nell'ordine seguente:

Ai primi due concorsi e, in ogni modo, non oltre tre anni dalla data suddetta, saranno ammessi gli attuali ingegneri di 1ª e 2ª classe.

Ai successivi concorsi saranno ammessi indistintamente gli ingegneri di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe.

Gli ingegneri che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

Art. 32.

I posti di geometra principale vacanti al 1° dicembre 1919, o che si renderanno vacanti nei primi tre anni dalla data suddetta, saranno conferiti mediante concorso per titoli agli attuali geometri di 1ª o di 2ª classe.

I geometri di 1ª e 2ª classe che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

Art. 33.

Nel concorso per titoli al grado di ingegnere capo o di geometra principale, la Commissione è composta nello stesso modo indicato all'art. 7.

La Commissione deve pronunciare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini al grado superiore;

b) ai titoli, lavori di ufficio o documenti che il candidato creda di presentare o indicare;

c) al risultato degli esami di ammissione in carriera.

La Commissione nel valutare il servizio terrà conto, congiuntamente, della qualità e durata del medesimo.

Sono applicabili a questi concorsi le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 6, degli ultimi tre comma dell'art. 7 e dell'art 8.

Art. 34.

Al primo concorso per esame al grado di ingegnere capo saranno esclusivamente ammessi gli attuali ingegneri di 1ª, 2ª 3ª e 4ª classe che, pur non avendo vinto i concorsi per titoli, di cui al precedente articolo, abbiano in essi conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano il grado di ingegnere, purchè, alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i requisiti richiesti dall'art. 3.

Analoghe disposizioni valgono per l'ammissione dei geometri di 1ª e 2ª classe e dei geometri di classe inferiore alla 2ª al primo concorso per esame al posto di geometra principale.

Art. 35.

Per le promozioni degli attuali aiutanti, disegnatori o computisti al grado di aiutante, disegnatore o computista principale, rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 2, primo alinea, del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622.

Le promozioni saranno fatte fra gli aiutanti, disegnatori o computisti che abbiano conseguito almeno il quarto aumento periodico di stipendio.

CAPO IV.

Art. 36.

Agli impiegati del catasto e dei servizi tecnici di finanza dispensati dal servizio o collocati a riposo a mente del disposto degli articoli 55 e seguenti del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, saranno applicate le disposizioni contenute nei paragrafi I e II del capo IV, titolo II del predetto R. decreto, a norma dei rispettivi diritti.

Art. 37.

Per coprire i posti che all'attuazione del presente decreto saranno vacanti nei gradi inferiori al primo grado direttivo o quelli che si renderanno vacanti in tali gradi per effetto delle disposizioni degli articoli 55 e 59 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, si applicheranno le norme dell'art. 63 del su citato R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 38.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sono vietati i collocamenti degli impiegati fuori ruolo, che non siano autorizzati da disposizioni attualmente vigenti.

Art. 39.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, in relazione al collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi od agli stipendi stessi è demandata alla Commissione di cui all'art. 70 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Alle adunanze della Commissione interverrà, con voto consultivo, il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Art. 40.

I provvedimenti presi nelle materie indicate dall'articolo precedente saranno comunicati agli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Ogni impiegato, che vi abbia interesse, può entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorrere alla Commissione.

La Commissione, esaminati gli atti ricevuti dall'interessato e dalla Amministrazione, e quegli altri che ritenga necessari richiedere, pronuncia, udito il direttore generale suddetto, la decisione, la quale non è suscettibile di gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 41.

Per gli attuali impiegati la gerarchia continua ad essere determinata entro ciascun grado, in base alle graduatorie stabilite in forza del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, salve le speciali designazioni fatte a norma del presente decreto per coadiuvare o supplire il capo dell'ufficio, o per reggere determinati servizi o parte di essi.

Art. 42.

La decorrenza del termine per l'applicazione delle disposizioni contenute nei paragrafi 1° e 2° del capo IV titolo II del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, si intende trasportata per il personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 43.

Per il personale di cui all'articolo precedente la decorrenza dei nuovi stipendi resta stabilita al 1° maggio 1919. Nel resto, il presente decreto andrà in vigore col 1° dicembre 1919, ove non sia altrimenti disposto.

Art. 44.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA degli stipendi del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Quadro I (personale di 1ª categoria).

Ispettori superiori.

Stipendio iniziale L. 11.500.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 12.300 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 10° anno di grado.

Ingegneri capi.

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 15° anno di grado.

Ingegneri.

Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 6400 al compimento del 3° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 7200 al compimento del 6° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 14° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 22° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.100 al compimento del 26° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 30° anno di grado.

Quadro II (personale di 2ª categoria).

Geometri principali.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 14° anno di grado.

Geometri.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento dal 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Quadro III (Personale di 3ª categoria).

Aiutanti, disegnatori e computisti principali.

Stipendio iniziale L. 6200.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 8100 al compimento del 13° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L 8800 al compimento del 18° anno di grado.

Aiutanti, disegnatori e computisti

Stipendio iniziale di L. 3200.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 3700 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 14° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5200 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5700 al compimento del 22° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento del 26° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 6600 al compimento del 30° anno di grado.

Quadro IV (Personale di 4ª categoria).

Uscieri capi.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di servizio.

Uscieri.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 14,000.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 6500.

Oltre agli assegni portati dalle presenti tabelle, sarà corrisposta all'impiegato la quota di reparto a lui spettante sul fondo di cointeressenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: SCHANZER.

Il numero 563 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142;
Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;
Veduto il decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 679;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la istruzione pubblica, d'intesa con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le retribuzioni per la direzione delle classi aggiunte di cui alla tabella *K* della legge 8 aprile 1906, numero 142 e all'art. 58 della legge 16 luglio 1914, numero 679 sono aumentate da L. 75 a L. 140 e da L. 100 a L 200.

Tutti i capi d'Istituto che godevano le anzidette retribuzioni per direzione delle classi aggiunte al momento della attuazione della legge 16 luglio 1914, numero 679, hanno facoltà di optare fra la conservazione delle retribuzioni medesime così aumentate, in modo però da non superare nella somma complessiva i limiti massimi stabiliti dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, e l'applicazione del detto articolo.

Art. 2.

La retribuzione a favore delle maestre giardiniere supplenti è fissata in ragione di L. 250 mensili.

Art. 3.

Qualora per la prima applicazione delle tabelle di stipendi annesse al decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186 venisse liquidato uno stipendio inferiore a quello percepito al 1° maggio 1919 tenuto conto degli aumenti concessi con decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, nonchè di quelli concessi con decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973 verrà conservata la differenza a titolo di assegno personale parificato allo stipendio per tutti gli effetti e da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli debbono essere applicate con effetto dal 1° maggio 1919.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 565 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 agosto 1914, n. 790, convalidato con la legge 17 febbraio 1918 n. 242, col quale furono rese applicabili alla riesportazione dai depositi le disposizioni relative ai divieti di esportazione di merci dallo Stato;

Visto l'altro Nostro decreto 13 novembre 1914, numero 1232, convalidato con la predetta legge, relativo alla spedizione in transito delle merci di vietata esportazione dal Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria, il commercio e lavoro e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del primo comma dell'art. 3 del Regio decreto 6 agosto 1914, n. 790, non sono applicabili alla rispedizione all'estero delle merci di vietata esportazione che saranno introdotte nei depositi franchi, in attesa di definitiva destinazione, a partire dal giorno dell'applicazione del presente decreto.

Il ministro delle finanze, udito il Comitato consultivo istituito col R. decreto 24 novembre 1914, n. 1303, potrà sospendere la riesportazione dai depositi franchi di prodotti alimentari e di materie prime per le industrie dei quali venga a manifestarsi in paese deficienza in confronto di bisogni del consumo interno.

Resta subordinata alle disposizioni in vigore in materia di divieti di esportazione l'entrata nei depositi franchi o in altri magazzini retti a regime di depositi franchi, delle merci nazionali o nazionalizzate di vietata esportazione.

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto 13 novembre 1914, n. 1232, convalidato con la legge 17 febbraio 1918, n. 242, sono abrogate nei riguardi del transito diretto o del trasbordo di tutte le merci di vietata esportazione dal Regno, fatta eccezione per le partite delle stesse merci arrivate a un porto dello Stato nelle condizioni previste dal detto decreto, ma dipendenti da ordinativi di una pubblica Amministrazione o di Ente pubblico o comunque acquistate per l'approvvigionamento del paese sotto controllo delle competenti Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1920

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI — FERRARIS — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 566 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 dicembre 1915, n. 1796;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli dell'agricoltura e dell'industria, del commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stabilimenti per la rettificazione degli oli di oliva funzionanti col regime dei depositi franchi, in virtù della legge 23 dicembre 1915, n. 1796, possono essere rettificati anche gli oli di semi, esteri, secondo le norme che saranno determinate per ciascuno stabilimento dal Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FALCIONI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 572 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 28 dicembre 1919, n. 2405, e 1° febbraio 1920, n. 189;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli effetti di cui all'art. 4 del R. decreto 28 novembre 1919, n. 2405 l'importo dei mutui straordinari che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a Comuni, Provincie e Consorzi per la esecuzione di

opere pubbliche, in base all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, è aumentato di L. 100 milioni.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 579 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri per le terre liberate, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale del 27 marzo 1919, n. 426 e modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925 e coi Regi decreti-legge 13 luglio 1919, n. 1236, 24 detto n. 1425 e 27 novembre 1919, n. 2422, ha immediata applicazione nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, con le modificazioni stabilite nei seguenti articoli fino all'art. 10 compreso.

Art. 2.

Potranno per ora esercitare la facoltà di cui al presente decreto unicamente le persone fisiche e morali che ai sensi degli art. 70 ad 82 del trattato di pace di San Germano acquisteranno di diritto la cittadinanza italiana.

Art. 3.

All'art. 7 è sostituito il seguente:

« Per l'ammortizzazione dei titoli al portatore saranno applicate le disposizioni delle leggi vigenti in materia nelle nuove Provincie sino a quando non verrà ad esse estesa la legislazione italiana ».

Art. 4.

La prima parte dell'art. 16, è modificata come segue:

« L'indennità per i danni alle persone e alle cose non può essere ceduta o pegnorata, tranne che per credito alimentare e nei casi di delegazione delle indennità agli Istituti che sono autorizzati ad anticipare i fondi a titolo di risarcimento di danni di guerra ».

Art. 5.

Le incapacità stabilite nell'art. 22 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, non comprendono i casi in cui i cittadini delle nuove Provincie ed i regnicoli abbiano riportato condanne inflitte dalle autorità giudiziarie militari od ordinarie dell'ex-impero austro-ungarico per reati commessi favorendo comunque ed esclusivamente la causa italiana.

Art. 6.

All'art. 24 è sostituito il seguente:

« È data facoltà al danneggiato di far accertare mediante accesso e perizia giudiziaria o mediante assicurazione di prova, anche senza contraditorio, lo stato dei beni deteriorati o distrutti, allo scopo di conservare la prova agli effetti del presente testo unico.

Il magistrato potrà, in caso di perizia giudiziaria, omettere di accedere sul luogo demandando l'incarico delle constatazioni e rilievi ai periti da esso nominati.

Tale accertamento sarà fatto o disposto dal giudice distrettuale nella cui giurisdizione si trovano i beni. Il magistrato può anche delegare per l'accesso altre autorità governative ed avvalersi per le perizie preferibilmente degli ufficiali del genio militare.

L'accertamento potrà essere fatto anche mediante una descrizione presentata dal danneggiato all'Ufficio del genio civile e, sino a quando tale Ufficio non sia istituito, all'Ufficio tecnico del Commissariato generale civile o del genio militare e da esso, previo riscontro, vistata.

L'istanza e gli atti dell'accesso o della perizia giudiziaria, nonchè la descrizione ed il visto suindicati, sono esenti da ogni competenza e tassa. Questa esenzione è estesa a tutti gli altri mezzi di prova a cui il danneggiato creda di ricorrere. Sono inoltre gratuiti il riscontro ed il visto della descrizione stessa ».

Art. 7.

Le attribuzioni, che nell'art. 25 del testo unico del 27 marzo 1919, n. 426, sono conferite agli agenti delle imposte, spetteranno per il territorio delle nuove Provincie, sino a che non sia ad esse esteso l'ordinamento finanziario del Regno, alle autorità di primo grado delle imposte dirette e quelle conferite agli intendenti di finanza spetteranno alle autorità provinciali di finanza. È fatta salva, peraltro, la competenza di cui all'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2422.

Art. 8.

L'art. 26 è modificato come segue, fino quando le nuove Provincie non siano annesse al Regno:

« Il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione delle indennità e su ogni altra controversia sorta in applicazione del presente testo unico, è pronunciata da Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, composte di tre membri, di cui uno, che presiede, viene scelto, fino a nuova disposizione dal Commissario generale civile competente tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello o che ne abbia almeno titolo, e, in mancanza, tra quelli aventi grado di consigliere di tribunale. Gli altri due sono scelti, di caso in caso, dal presidente della Commissione, uno tra persone esperte della materia nella quale verte il giudizio, non aventi qualità di pubblico funzionario, comprese nei ruoli che saranno all'uopo formati dalle Amministrazioni provinciali delle regioni interessate, e uno tra i funzionari tecnici dello Stato, compresi nei ruoli che saranno formati dalle autorità provinciali di finanza.

Il commissario generale civile competente nomina pure, ove occorra, un presidente supplente, scegliendolo fra i magistrati, col grado di consigliere di tribunale.

La Commissione, prima di pronunciare il giudizio, deve tentare la conciliazione tra le parti; ove questa riesca, l'accordo è soggetto ad omologazione della Commissione stessa.

In ogni caso la Commissione deve indicare la persona cui deve essere corrisposta la indennità, salvo i casi previsti dall'articolo successivo.

Quando la domanda di risarcimento sia di valore superiore alle lire 500 mila, il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione della indennità e su ogni altra controversia sorta in applicazione del presente testo unico, è di competenza dell'autorità giudiziaria ed a queste sono attribuite le stesse facoltà di cui al seguente art. 28 ».

Art. 9.

Allorquando la Commissione superiore indicata nell'art. 30 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426 dovrà pronunziarsi su gravami contro decisioni delle Commissioni di primo grado con sede nel

territorio delle nuove Provincie, il consigliere della Corte d'appello di Venezia sarà sostituito da un consigliere di una delle Corti d'appello di Trento e di Trieste, da designarsi dai rispettivi presidenti; e in luogo dei due membri designati dalle Deputazioni provinciali e dalle Camere di commercio ed industria ne faranno parte due membri designati dai capi delle Amministrazioni provinciali delle regioni interessate, scelti, uno fra gli esperti in agraria e l'altro nell'industria.

Art. 10.

Il capoverso dell'art. 31 è modificato come segue:

« È ammesso il rimedio di legge della riassunzione nei casi seguenti:

1° se la decisione sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

2° se siasi giudicato sopra documenti riconosciuti e dichiarati falsi dopo la decisione e che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti e dichiarati falsi prima della decisione stessa;

3° se dopo la decisione siasi ricuperato un documento decisivo il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

4° se la decisione sia l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti e documenti prodotti alla Commissione;

5° se la decisione sia contraria ad altra precedente decisione passata in giudicato, pronunziata tra le stesse parti sul medesimo oggetto purchè non abbia pronunciato anche sull'eccezione di cosa giudicata.

Vi è l'errore di fatto previsto dal n. 4 del presente articolo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e sia nell'uno che nell'altro caso quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciato ».

Art. 11.

Sono estese alle nuove Provincie le disposizioni del R. decreto 25 gennaio 1920, n. 83, riguardante il coordinamento del risarcimento dei danni di guerra con la sottoscrizione al VI prestito nazionale.

I termini del 30 aprile 1920 stabilito dall'art. 1° del citato decreto e quello del 30 giugno 1920 fissato dal successivo art. 8 sono prorogati al 30 settembre 1920 ed al 31 dicembre 1920 rispettivamente, tanto nei riguardi delle Provincie redente quanto nei rapporti delle vecchie Provincie del Regno danneggiate dalla guerra.

I titoli relativi al risarcimento consegnati dopo il 31 dicembre 1920 rimarranno vincolati presso gli Istituti bancari che abbiano accettata la sottoscrizione sino a quando l'Intendenza di finanza o le autorità provinciali di finanza di cui al precedente art. 7 per le terre redente ne autorizzeranno la consegna alle parti nei modi stabiliti pel pagamento dei danni di guerra.

Art. 12.

È data facoltà agli Istituti di Credito fondiario aventi sede nella Venezia Giulia e Venezia Tridentina di accordare mutui ipotecari diretti a fornire i mezzi necessari per ricostruire o riparare i fondi urbani o per mettere in istato di coltivazione e di reddito i fondi rustici, che siano stati danneggiati per fatto di guerra. Alle operazioni di mutuo sono estese le disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242.

Art. 13.

Con successivi decreti sarà provveduto ad estendere con le opportune modificazioni alla Venezia Giulia e Tridentina il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, nonchè saranno emanate le altre disposizioni necessarie per il risorgimento economico di quelle regioni.

Art. 14.

Le somme necessarie per il pagamento in contante delle indennità per il risarcimento dei danni di guerra saranno iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — MORTARA — SCHANZER — DE NAVA — FERRARIS — FALCIONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 580 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle disposizioni pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato dai Nostri decreti in data 24 luglio 1919, n. 1425, 13 settembre 1919, n. 1629, e 27 novembre 1919, n. 2422;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e dei ministri del tesoro, delle finanze e della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'art. 1 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2495, per ciò che concerne le domande di risarcimento di danni per la perdita di animali bovini, il termine per la presentazione di tutte le altre domande di risarcimento dei danni di guerra stabilito nell'art. 23, prima parte, del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, sotto pena di decadenza, è fissato sino a tutto il 31 dicembre 1920, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalle Commissioni per l'accertamento dei danni e la liquidazione delle indennità, o dalla autorità giudiziaria nei casi in cui questa è competente per valore per la liquidazione.

Art. 2.

All'art. 8 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, contenente provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, modificato con l'art. 1° del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2422, è integralmente sostituito il seguente:

Per la determinazione della indennità per totale distruzione di immobili si procede nel modo seguente:

a) si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetustà avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;

b) la somma corrispondente a questo valore, si riduce dello eventuale deprezzamento per vetustà, ma non oltre la metà del valore suddetto.

In caso di parziale distruzione o di deterioramento, la somma calcolata secondo il comma *a*) ed il comma *b*) di questo articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento.

Sia pel caso di totale distruzione di immobili che di parziale distruzione o deterioramento, le indennità concordate con le parti o liquidate dalle Commissioni competenti o dall'autorità giudiziaria

in base ai criteri innanzi dettati e per le quali sia obbligatorio il reimpiego, saranno corrisposte come all'art. 14, ultima parte. La somma corrispondente a ciascun terzo sarà all'atto del pagamento aumentata in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi di costruzione: questa misura sarà determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dei lavori pubblici d'intesa coi ministri del tesoro e delle terre liberate.

Nei casi di distruzione o di deterioramento, nei quali non si addivenga al reimpiego di tutto o di parte della indennità, l'aumento di cui al precedente capoverso è escluso o limitato alla sola somma soggetta a reimpiego, a seconda si tratti di distruzione totale o di distruzione parziale o deterioramento.

Quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio destinato ad usi od abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma complessiva che comunque sarà corrisposta dallo Stato, non potrà superare le lire cinquantamila se si tratti di riparazione e lire centomila se si tratti di ricostruzione.

Art. 3.

Le mansioni e la competenza attribuite agli agenti delle imposte dall'art. 25 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, giusta la modificazione portata con R. decreto 24 luglio 1919, n. 1425, sono attribuite ai ricevitori del registro nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. Tuttavia, i Comuni nei quali l'agenzia delle imposte ha sede rimangono nella competenza dell'agente delle imposte.

Tutte le pratiche relative ai risarcimenti le cui domande siano già state presentate agli agenti delle imposte sino al giorno in cui andrà in vigore il presente decreto, saranno dagli agenti stessi espletate.

Art. 4.

La competenza degli agenti delle imposte stabilita nell'art. 1 Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, nonchè quella dei ricevitori del registro, quando debba procedersi a risarcimento di danni per distruzione totale o parziale o per deterioramento d'immobili, sarà limitata sino alla somma di lire diecimila, senza tener conto dell'aumento di cui, in caso di reimpiego, la indennità può essere suscettibile all'atto del pagamento, ai sensi del secondo capoverso dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato come al precedente art. 2.

Quando debba procedersi a liquidazione di danni riguardanti insieme mobili ed immobili osservando il limite di lire diecimila per gli immobili si dovrà nel complesso poi non superare dagli agenti delle imposte e dai ricevitori del registro, la cifra complessiva di lire venticinquemila.

Nel determinare la cifra complessiva delle indennità concordate superiore alle lire cinquecentomila ai fini dell'applicazione del terzo comma inserito nell'art. 25 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, con l'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2422, il valore degli immobili totalmente o parzialmente distrutti o deteriorati, sarà aumentato secondo le norme decretate dal ministro dei lavori pubblici, e vigenti alla data del concordato da omologarsi.

Col sistema stabilito nel precedente capoverso si procederà nel determinare la competenza della Commissione superiore sedente a Venezia, di cui all'art. 30 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426.

Quella dell'autorità giudiziaria a norma dell'ultimo comma aggiunto all'art. 26 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, con l'art. 3 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 1422, sarà determinata applicando alle indennità relative agli immobili totalmente distrutti o deteriorati, l'aumento stabilito dal Ministero dei lavori pubblici, col decreto vigente, alla data della citazione, semprechè la domanda si dichiari fatta a base di prezzi e valori del periodo immediatamente anteriore alla guerra europea.

Art. 5.

Allorchè si procederà alla liquidazione della indennità relativa ad immobili distrutti totalmente o parzialmente o deteriorati sarà stabilito il tempo necessario alla ricostruzione o riparazione.

È concesso per gli immobili danneggiati che siano inabitabili od inabitati, quando ne sarà iniziata la ricostruzione o riparazione, la esenzione per anni cinque dalla imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati, a condizione però che la ricostruzione sia iniziata entro mesi tre dalla riscossione della anticipazione del primo terzo di cui all'ultima parte dell'art. 14 od all'art 28 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, o dalla data del ritiro della prima quota dei titoli relativi del VI prestito nazionale, a norma dell'art. 4, secondo capoverso, del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 89, ovvero dalla riscossione della prima rata dell'anticipazione ottenuta dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie o anche della prima rata del mutuo degli Istituti di credito fondiario, e che la ricostruzione o riparazione risulti, in base ad attestato dei competenti uffici tecnici governativi, compiuta entro il termine stabilito.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto, in quanto siano applicabili, si estendono anche alla Venezia Giulia ed a quella Tridentina, alla quale, con nostro decreto 18 aprile 1920, n. 579, è stato esteso il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni tutte concernenti i risarcimenti dei danni di guerra.

Art. 7

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 25 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villanova Marchesana (Rovigo).*

SIRE!

In seguito alle elezioni generali del 1914 il Consiglio comunale di Villanova Marchesana risultò composto di 12 membri appartenenti al partito socialista ufficiale e di 3 del partito costituzionale.

Subito dopo i 3 membri della minoranza, furono dichiarati decaduti per mancato intervento alle sedute, mentre contro i 12 membri della maggioranza venne presentato ricorso per dichiarazione di decadenza, facendo essi parte, come amministratori e come soci della Società cooperativa fra lavoratori, assuntrice di lavori nell'interesse del Comune.

La dichiarazione di decadenza venne pronunciata dalla G. P. A. di Rovigo con decisione 30 settembre-5 novembre 1915 e confermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza 10 gennaio 1916.

Senonchè i candidati di minoranza che dovevano surrogare i decaduti, non intesero di accettare la carica e fu necessario provvedere all'Amministrazione provvisoria della civica azienda con un commissario prefettizio, la cui permanenza nel Comune si è finora protratta, per la impossibilità di ricostituire la normale Amministrazione.

Intanto, dovendosi ora provvedere alla soluzione di taluni importanti problemi, inerenti alla finanza comunale ed alla gestione dei pubblici servizi, i quali richieggono più ampi poteri che non siano

quelli affidati ad un commissario prefettizio, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato dell'adunanza del 15 marzo - lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla gestione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villanova Marchesana in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Zurma, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 28 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Breno (Brescia).*

SIRE!

Nel dicembre scorso l'Amministrazione di Breno, sentendosi incapace a risolvere taluno questioni di speciale importanza per la civica azienda, e ad adottare inoltre gli inasprimenti tributari che la critica situazione finanziaria imponeva per poter far fronte alle nuove e maggiori esigenze di bilancio, ha presentato in massa le dimissioni.

Il prefetto ha provveduto mediante un commissario alla provvisoria gestione dell'Ente; poichè la crisi amministrativa ha profonde radici politiche, nè potrebbe essere risolta che con le nuove elezioni, in attesa che queste possano effettuarsi, urgendo dare più ampi poteri allo straordinario amministratore, si rende ora indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 9 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Breno, in provincia di Brescia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Damiano Morandini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Corchiano (Roma).*

SIRE!

Una grave crisi, scoppiata fin dal settembre 1919, nel seno dell'amministrazione comunale di Corchiano, incolpata dalla cittadinanza dell'abbandono dei pubblici servizi ed in particolar modo del cattivo funzionamento della gestione annonaria, ha portato in questi ultimi tempi alle dimissioni di tredici consiglieri, su quindici assegnati per legge, oltre un componente dichiarato decaduto dalla carica.

Essendo riuscito infruttuoso ogni tentativo per far recedere dal loro proposito i dimissionari, anche per la manifesta e recisa opposizione dei cittadini, si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria amministrazione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Corchiano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giulio Martucci, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gaiba (Rovigo).

SIRE!

In seguito alle dimissioni presentate da dieci consiglieri del Comune di Gaiba ed alla morte di altri due, il Consiglio comunale, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, e ravvisandosi la necessità di dare più ampi poteri al commissario incaricato della gestione dell'azienda municipale, è indispensabile - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 marzo - lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gaiba, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Caterino Carli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i RR. decreti 23 giugno e 14 luglio 1919, n. 1063 e n. 1212;

Ritenuta l'opportunità di instituire una Giunta consultiva, per gli acquisti all'estero di derrate alimentari;

Decreta:

Art. 1.

È instituita presso il Ministero industria, commercio e lavoro (Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi) una Giunta consultiva per gli acquisti di derrate alimentari all'estero.

Art. 2

La Giunta sarà presieduta dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi, che potrà farsi rappresentare da un funzionario del suo dicastero.

Art. 3.

La Giunta sarà composta di nove membri, che verranno scelti e nominati sia tra i funzionari dello Stato che fra cittadini esperti in materia commerciale ed economica, con decreto del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Art. 4.

Le spese per le competenze ai membri della Giunta e per il funzionamento dell'ufficio di segreteria graveranno sui fondi stanziati al capitolo 68-*quinquies* dello stato di previsione delle spese per gli approvvigionamenti e consumi alimentari per l'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 21 aprile 1920.

Il ministro: FERRARIS.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1920, concernente l'istituzione presso il Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi alimentari di una Giunta consultiva per gli acquisti di derrate alimantari all'estero;

Decreta:

A far parte della Giunta consultiva per gli acquisti di derrate alimentari all'estero sono nominati i signori:

Baranzini comm. Arturo — Bruzzone comm. Emilio — Cabrini Angiolo, ex deputato — Corinaldi comm. Cesare — Giuffrida professor Vincenzo, deputato — Imberti comm. G. Battista — Pavoncelli comm. Nicola — Profumo cav. Alfredo — Ragnoli cav. Gustavo.

A capo dell'ufficio di segreteria è nominato il comm. Serena di Lapigio dott. Nicola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 22 aprile 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio centrale per le nuove Provincie

COMMISSARIATO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Il commissario generale civile per la Venezia Giulia;

Ritenuta l'opportunità di estendere al territorio della Venezia Giulia le disposizioni vigenti nel Regno circa le indennità da corrispondersi ai cittadini giurati;

Visto il dispaccio 17 corr. n. 4354-10 della Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie);

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Decreta:

Le tabelle per le competenze da corrispondersi ai cittadini giurati della Venezia Giulia, sono quelle fissate dalle norme legislative vigenti al riguardo nel Regno, e che sono contenute nella lettera 21 luglio 1911, n. 780, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 27 luglio 1911, n. 175, modificata dal successivo decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1139, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 luglio 1919, n. 165.

Trieste, 20 aprile 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Comunicato.

Con decreto prefettizio del 12 aprile 1920, è stato nominato il Comitato provinciale per le case popolari nella provincia di Teramo.

GESTIONE ASSICURAZIONE RISCHI DI GUERRA IN NAVIGAZIONE.

Stato patrimoniale attivo e passivo al 31 dicembre 1917.

ATTIVITA'

1) Titoli:			
Buoni del tesoro ordinari 4,75 0/0		174,100,000 —	
Buoni del tesoro ordinari 5 0/0		37.000.000 —	
Buoni del tesoro triennali 5 0/0 nominali	30.000.000 —	29,775,000 —	
Prestito consolidato 5 0/0 emissione 1917 nominali	10,153,800 —	9,142,347 90	
		250,017.347 90	
Interessi scaduti e non riscossi: cedola 1° gennaio 1918 su consolidato 5 0/0	251,095 —		
Rateo di interessi maturati al 31 dicembre 1917 su buoni del tesoro triennali	37[illegible] —		
		629,095 —	
			250,646,442 90
2) Deposito in C/C. presso la Banca d'Italia			7,403,543 73
3) Debitori diversi:			
a) compagnie di assicurazione per saldi debitori		19,086,880 27	
b) amministrazioni dello Stato per saldi debitori		158,487,749 59	
c) diversi		2,969,415 54	
			180,544,045 40
4) Attività diverse:			
a) contanti in Cassa presso l'Ufficio di Genova		2,264 73	
b) mobilio		4,823 92	
c) depositi cauzionali attivi		80 —	
d) rateo di affitto dell'Ufficio di Genova anticipato pel mese di gennaio 1918		441 67	
			7,610 32
Totale delle attività			438,601,642 35

PASSIVITA'.

1) Creditori diversi:		
a) compagnie di assicurazione per saldi creditori	412,638 —	
b) Banca d'Italia conto anticipazione	9,778,788 25	
c) diversi	637,159 65	
		10,829,585 90
2) Somme dovute per sinistri in corso di liquidazione e rimasti da liquidare		262,241,288 65
3) Accantonamento premi per rischi flottanti al 31 dicembre 1917		57,461,705 53
4) Competenze dell'esercizio 1918 per ratei di interessi riscossi anticipatamente su Buoni del Tesoro ordinari		3,650,660 93
Totale delle passività		334,183,241 04
5) Attività netta al 31 dicembre 1917		104,418.401 31
		438,601.642 35

Il presidente del Consiglio d'amministrazione: STRINGHER. *Il consigliere delegato:* BENEDUCE.
Il ragioniere capo: A. RONCAGLIA. *I sindaci:* A. ARMELISASSO — I. GATTI — R. ORSI.

GESTIONE ASSICURAZIONI RISCHI GUERRA

Conto introiti e spese dall'inizio della gestione al 31 dicembre 1917.

ENTRATA.

1) Premi:			
a) assicurazioni e riassicurazioni navi e merci R. G.:			
Esercizio 1914-15	17,813,543 53		
Esercizio 1916	85,088,877 26		
Esercizio 1917	544,585,261 37		
		647,487,682 16	
b) Riassicurazioni infortuni:			
Esercizio 1914-15	281,412 08		
Esercizio 1916	2,448,715 10		
Esercizio 1917	3,423,566 18		
		6,153,693 36	653,641,375 52
2) Diritti di polizza:			
Esercizio 1914-15	14,220 —		
Esercizio 1916	27,592 50		
Esercizio 1917	95,628 90		
			137,441 40
3) Ricuperi:			
Esercizio 1917	690,220 09		
meno la quota ceduta al Consorzio riassicuratori Londra	[illegible] 03		
			457.485 05
Da riportare			654,236,301 98

		Riporto . . .	654,246,301 98
4) Provvigioni s/ riassic. passive:			
Esercizio 1916	3,32[illegible],7[illegible]4 26		
Esercizio 1917	995,762 25		
			4,320,486 51
5) Sinistri riassicurazioni passive:			
Esercizio 1916	19,212,160 —		
Esercizio 1917	6,583,819 83		
			25,795,979 83
6) Interessi attivi s/ titoli, s/ depositi presso Banche, ecc.:			
Esercizio 1914-915	304,962 25		
Esercizio 1916	1,091,[illegible]36 28		
Esercizio 1917	5,780,055 55		
			7,176,954 08
7) Utile s/ cambio:			
Esercizio 1917			731,054 46
8) Sopravvenienze attive:			
Esercizio 1916-917			5,120 30
			692,275,897 16

USCITA.

1) Provvigioni:			
Esercizio 1914-1915	1,025,219 83		
Esercizio 1916	5,310,605 55		
Esercizio 1917	14,684,268 15		
			21,020,093 53
2) Premi riassicurazioni passive.			
Esercizio 1914-1915	1,193,694 01		
Esercizio 1916	27,113,420 90		
Esercizio 1917	7,658,322 01		
			35,965,436 92
3) Sinistri:			
a) **di Assicurazioni e riassic. navi e merci R. G.:**			
Esercizio 1914-1915	6,593,129 30		
Esercizio 1916	60,542,205 44		
Esercizio 1917	402,824,175 54		
		469,959,510 28	
b) **Riassicurazioni infortuni:**			
Esercizio 1914-1915	235,436 40		
Esercizio 1916	576,024 63		
Esercizio 1917	1,698,175 92		
		2,509,636 95	472,469,147 23
4) Accantonamento premi per rischi flottanti:			
Esercizio 1917			57,461,705 56
5) Interessi passivi:			
Esercizio 1914-915	1,839 61		
Esercizio 1916	7,542 57		
Esercizio 1917	251,810 51		
			261,192 69
6) Perdite su titoli:			
Esercizio 1916	188,000 —		
Esercizio 1917	17,000 —		
			205,000 —
7) Spese generali:			
Esercizio 1914-915	140,570 82		
Esercizio 1916	84,996 18		
Esercizio 1917	247,5[illegible]0 24		
			473,127 24
8) Deperimenti:			
Esercizio 1914-915	325 98		
Esercizio 1916	2[illegible]0 76		
Esercizio 1917	1,205 96		
			1,792 68
			587,857,495 85
Avanzo della gestione costituente l'attività netta al 31 dicembre 1917			104,418,401 31
			692,275,897 16

GESTIONE ASSICURAZIONE RISCHI DI GUERRA IN NAVIGAZIONE

Conto introiti e spese dall'inizio della gestione al 31 dicembre 1917.

ENTRATA.

Voce			
1) Premi introitati sino al 31 dicembre 1917:			
a) per assicurazioni di navi e merci:			
1) assicurazioni dirette di Amministrazioni dello Stato	312,844,739 85		
2) assicurazioni dirette di privati	3[illegible],909,[illegible]77 21		
3) riassicurazioni	294,733,265 10		
		647,487,682 16	
b) per riassicurazione infortuni:			
1) industrie terrestri	2,980,934 97		
2) gente di mare	3,17[illegible],758 39		
		6,153,693 36	
			653,641,375 52
2) Diritti di polizza:			
a) per assicurazioni dirette		6,002 90	
b) per riassicurazioni		131,438 50	
			137,441 40
3) Introiti per ricuperi effettuati		69[illegible],290 09	
meno la quota ceduta al Consorzio riassicuratori di Londra sul ricavo s/s Manin		222,805 03	
			467,485 06
4) Provvigioni corrisposte dai riassicuratori su premi di riassicurazioni passive			4,320,486 51
5) Quote di sinistri di riassicurazioni passive corrisposte o da corrispondere dai riassicuratori			25,795,979 83
6) Interessi attivi:			
a) su titoli		6,885,647 25	
b) sul deposito in c. c. presso la Banca d'Italia		218,642 23	
c) diversi		72,664 60	
			7,176,954 08
7) Utile sul cambio			731,054 46
8) Sopravvenienze attive			5,120 30
Totale degli introiti			692,275,897 16

USCITA.

Voce			
1) Provvigioni corrisposte:			
a) su premi di assicurazioni dirette di privati		36,048 17	
b) su premi di riassicurazione		20,984,045 36	
			21,020,093 53
2) Premi e diritti corrisposti per riassicurazioni passive:			
premi		35,908,446 18	
diritti di « stamp »		56,990 74	
			35,965,436 92
3) Indennizzi per sinistri:			
a) inerenti ad assicurazione navi e merci:			
1) per assicurazioni dirette	271,441,270 47		
2) per riassicurazioni	198,518,239 81		
		469,959,510 28	
b) inerenti a riassicurazioni infortuni:			
1) industrie terrestri	187,459 99		
2) gente di mare	2,322,176 96		
		2,509,636 95	
			472,469,147 23
4) Accantonamento premi per rischi flottanti al 31 dicembre 1917			57,461,705 56
5) Interessi passivi			261,192 69
6) Perdite sui titoli			205,000 —
7) Spese generali:			
a) diritti di custodia valori		18,911 52	
b) premi ad equipaggi		10,000 —	
c) spese di amministrazione		444,215 72	
			473,127 24
8) Deperimenti			1,792 68
Totale delle spese			5[illegible],857,495 85
Avanzo della gestione costituente l'attività netta al 31 dicembre 1917			104,418,401 31
			6[illegible]2,275,897 16

Il presidente del Consiglio di amministrazione: STRINGHER.

Il ragioniere capo: A. RONCAGLIA

Il consigliere delegato: BENEDUCE.

I sindaci: A. ARMELISASSO — I. GATTI — R. ORSI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 43). **3ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	734101	14 —	Casella *Cristina* fu Francesco, sotto la patria potestà della madre Dell'Aquila Vincenza fu Domenico, ved. di Casella Francesco, dom. a San Benedetto, frazione del comune di Caserta	Casella *Restituita* fu Francesco, ecc., come contro
»	223829	14 —	Vallora *Emilia* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Berutto Marianna, domic. ad Alice Superiore (Torino)	Vallora *Adelina-Eugenia-Emilia* fu Pietro, minore, ecc., come contro
»	250119	10 50		
»	306270	52 50	Vallora *Emilia*, fu Pietro, minore sotto la tutela di Vallora Giovanni fu Antonio, domic. ad Ivrea (Torino)	Vallora *Adelina-Eugenia-Emilia* fu Pietro, minore, ecc., come contro
»	325762	52 50		
»	332839	17 50		
»	358338	175 —		
»	578773	350 —	Sada Maria Luisa (oppure Maria Luigia) di *Giuseppe*, moglie di Agradi (oppure Aggradi) Lorenzo o Renzo, domic. a Luserna S. Giovanni (Torino)	Sada Maria Luisa di *Giovanni-Giuseppe*, moglie di Aggradi Lorenzo, domic. a Luserna S. Giovanni (Torino)
»	611004	297 50		
»	644448	350 —		
»	651392	175 —		
»	431532	35 —	Bosco *Cornelia Marcella* di Michele, minore, sotto la patria podestà del padre, domic. a Genova	Bosco *Marcella Cornelia* di Michele, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

È stato rilevato che i buoni del tesoro 5 0/0 quinquennali, sesta emissione n. 633, di L. 20,000, n. 634 di L. 50,000 e n. 635 di L. 50,000, sono stati erroneamente intestati a Lauzi Iacopo fu Francesco mentre avrebbero dovuto intestarsi a Lauzi Iacopo fu Francesco minore sotto la patria potestà della madre Zolaschi Emilia fu Giovanni vedova di Lauzi Francesco.

Ai termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione dei buoni sopraindicati.

Roma, 23 aprile 1920.

Per il direttore generale: CIRILLI.

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi e sulla istanza dell'interessato;

SI NOTIFICA

che i buoni nominativi del tesoro 5 0/0 triennali n. 118 di L. 4000 n. 139 di L. 3000 ambedue della quinta emissione, e n. 65 di L. 2000 della sesta emissione, tutti intestati a Petitti Antonino, minore, sotto la patria potestà del padre Petitti Ferdinando, dovevano invece intestarsi a Petitti Antonino di Ferdinando e ciò in base alla attestazione giudiziale giurata innanzi la R. pretura di Celenza Valfortore del 5 luglio 1919,

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei riferiti buoni nn. 118, 139 e 65 ed all'emissione in loro vece di altri equivalenti buoni con la chiesta rettifica nelle intestazioni.

Roma, 14 maggio 1920.

Per il direttore generale: CIRILLI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 68	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85.22	—

Corso medio dei cambi

del giorno 14 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 137,52 — Londra 78,67 — Svizzera . . . . — Spagna . . . — New York 20,52 — Oro 311,91.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*